

ALLEGATO D

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA:

- RSS CASCINA CASALE
- SECONDA VARIANTE A PR CASALE (PR CASALE RESIDUO)

Committente:

ENRICO BERGAMELLI

GRUBERG SPA

IMMOBILIARE ANGELA SRL


IMMOBILIARE GERARDO SRL

Progettisti:

Arch. MARINA TISI

Geom. FAUSTO TISI

SCHEMA DI CONVENZIONE





COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
(provincia di Bergamo)

**SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA:**

- **RSS CASCINA CASALE**
- **PR CASALE RESIDUO (SECONDA VARIANTE A PR CASALE)**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. __ del _____

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. __ del _____

CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____ (___/___/201___), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor _____, notaio in _____
(*ovvero*)⁽¹⁾

avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor _____, segretario comunale del Comune di _____, competente ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono costituiti i Signori:

- **IMMOBILIARE ANGELA srl**, avente sede a Cologno al Serio (BG), Cascina Casale snc, C.F./P.IVA 04311610168, legalmente rappresentata dall'amministratore unico sig.ra **MANENTI ANGELA**, nata ad Albano S. Alessandro il 21.02.1947, C.F. MNNG47B61A129F;
- **IMMOBILIARE GERARDO srl**, avente sede a Cologno al Serio (BG), Cascina Casale snc, C.F./P.IVA 04372430167, legalmente rappresentata dall'amministratore unico sig.ra **MANENTI ANGELA**, nata ad Albano S. Alessandro il 21.02.1947, C.F. MNNG47B61A129F;
- **ENRICO BERGAMELLI** nato a Bergamo il 09.05.1970 e residente a Nembro, via Trevasco 17,
- **GRUBERG SPA**, con sede in Milano, via Vincenzo Monti n. 16, P.IVA 02343360166, legalmente rappresentata da ENRICO BERGAMELLI, nato a Bergamo il 09.05.1970, C.F. BRG NRC 70E09 A794H;

soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «attuatori», da una parte;

e il sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di responsabile del _____⁽²⁾ pro tempore del Comune di Cologno al Serio, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del Sindaco n. _____ in data _____ ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte,

PREMESSO CHE

con atto di scissione in data 29.06.2018, rep. n. 59227 Notaio Guido De Rosa, la Gruberg ha dato origine alla società IMMOBILIARE ANGELA SRL, costituendone il patrimonio;

con atto di scissione in data 02.04.2019, rep. n. 59500 Notaio Guido De Rosa, la Gruberg ha dato origine alla società IMMOBILIARE GERARDO SRL, costituendone il patrimonio;

A) **l'IMMOBILIARE ANGELA SRL**, da intendersi soggetto attuatore del PA RSS CASCINA CASALE, e soggetto co-attuatore della **SECONDA VARIANTE AL PR CASALE (PR CASALE - RESIDUO)**, dichiara di avere la piena disponibilità delle aree e dei fabbricati elencati di seguito:

Foglio	Particella	Sub.	Categ.	Classe	Consistenz a	Rendita	P.A. RSS CASCINA CASALE	
5	8783	701	BCNC	comune ai sub. 704-705-706-707 (vano scale, ascensore e dis.)				
5	8783	702	BCNC	comune ai sub. 708 e 709 (cortile)				
5	8783	704	A/3	2	3 vani	€ 209,17		
5	8783	705	A/3	2	4 vani	€ 278,89		
5	8783	706	A/3	2	3 vani	€ 209,17		
5	8783	707	A/3	2	4 vani	€ 278,89		
5	8783	708	A/10	2	25 vani	€ 6.778,50		
5	8783	709	C/2	2	388 mq	€ 601,16		
5	8783	720	C/1	2	213 mq	€ 2.079,10		
5	8783	721	In corso dicostruzione					
5	8783	714	area urbana		4023 mq.			
5	1072		B/7	U	454 mc	€ 234,47		
5	8783	712	B/1	U	70 mc	€ 57,84		
5	8382	704	area urbana		6023 mq.	per la minor parte		

5	8382	704	area urbana	6023 mq.	per la maggior parte	SECONDA VARIANTE AL PR. (PR CASALE - RESIDUO)

Foglio	Particella	Qualità Classe		Superficie mq			Reddito		P.A. RSS CASCINA CASALE
		ha	are	ca	Dominicale	Agrario			
9	9595	SIA	1		05	50	€ 5,54	€ 4,83	
9	9597	SIA	1		02	30	€ 23,16	€ 20,19	
9	1076	I.P.	U		08	00	€ 0,21	€ 0,12	
9	8380	SI	1		02	00	€ 1,86	€ 1,76	
9	8383	SIA	1		02	15	€ 2,17	€ 1,89	

- B) **I'IMMOBILIARE GERARDO SRL** ha la titolarità di fabbricati, terreni e aree distinti dai mappali, al foglio 5 del comune di Cologno al Serio:

Foglio	Particella	Sub.	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	SECONDA VARIANTE AL PR. (PR CASALE - RESIDUO)
5	8382	703	D/8			€ 16.017,40	
5	8382	705	area urbana		1838 mq	in parte	

- C) la **GRUBERG SPA**, in qualità di soggetto co-attuatore del **PR CASALE - RESIDUO**, dichiara di avere la piena disponibilità delle aree e dei fabbricati elencati di seguito:

Foglio	Particella	Sub.	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	SECONDA VARIANTE AL PR. (PR CASALE - RESIDUO)
5	8382	2	D/1		CABINA ELETTRICA	€ 80,00	
5	8382	3	D/1		CABINA ELETTRICA	€ 106,00	
5	8382	4	D/1		CABINA ELETTRICA	€ 70,00	P.A. RSS CASCINA CASALE
5	8382	5	D/1		CABINA ELETTRICA	€ 36,00	

- D) **ENRICO BERGAMELLI**, dichiara di essere attualmente proprietario delle aree e dei fabbricati elencati di seguito, per le quali è stato sottoscritto un preliminare di compravendita a favore di GRUBERG SPA, mentre risulta in corso di formalizzazione il rogito di compravendita:

Foglio	Particella	Sub.	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	P.A. RSS CASCINA CASALE
5	8783	716	A/3	2	9 vani	€ 627,50	
5	8783	717	C/2	2	26 mq	€ 40,28	
5	8783	711	C/6	2	62 mq	€ 134,39	
5	8783	718	area urbana		742 mq	€ 278,89	
5	8783	715	BCNC	comune ai sub. 716-717 (vano scale e disimpegno)			

- E) che le aree e i fabbricati indicati nelle precedenti tabelle per il PA RSS CASCINA CASALE, nello strumento urbanistico vigente:

- PGT adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20.05.2008, approvato con

Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 del 29.10.2008 e n. 54 del 30.10.2008 e pubblicato sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n. 51 del 17.12.2008;

così come rettificato e modificato:

- VARIANTE parziale al PGT adottata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 34 del 13.09.2010, inerente la Variante al Piano di Governo del Territorio ex art. 13 Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. - Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, pubblicata sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n. 40 del 6 ottobre 2010, approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 4 del 26.01.2011 e pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del 25 maggio 2011;
- VARIANTE del PGT adottata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 66 del 27.11.2012, inerente la Variante del Piano di Governo del Territorio ex Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. - Piano delle Regole e Piano dei Servizi, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 3 del 16 gennaio 2013, approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 12 del 12.04.2013 e pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 19 giugno 2013;

sono normate dall'art. ps 9 del vigente PIANO DEI SERVIZI relativo ai SERVIZI DI CARATTERE GENERALE, ma sono al contempo anche parzialmente comprese in un PIANO DI RECUPERO denominato PR CASALE regolato da convenzione di cui al Rep. 49147 del notaio De Rosa, modificata poi per variante al PR (approvata con DCC 18.12.2007) con convenzione Notaio Russo rep. 45596 del 28.02.2008.

La scadenza del Piano di Recupero sarebbe intervenuta in data 28.01.2018, ma a seguito di proroga per opera del Decreto del fare (DL 69/2013 - art. 3bis) risulta postergata al 28.01.2021.

- F) le aree e i fabbricati indicati nelle precedenti tabelle per il PR CASALE RESIDUO, nel medesimo strumento urbanistico sono normate dalla variante al PR CASALE (approvata con DCC 18.12.2007) così come convenzionata con Notaio Russo rep. 45596 del 28.02.2008 (modificativa della precedente convenzione Rep. 49147 notaio De Rosa);
- G) sull'area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano di lottizzazione o che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità;
- H) allo scopo di ridefinire quali fabbricati e quali aree restino regolamentati dal piano di recupero per la conclusione della sua edificazione e quali parti invece costituiscano aree e fabbricati oggetto della nuova previsione urbanistica del piano dei servizi, è stato redatto un progetto di piano attuativo CONFORME AL PGT, denominato P.A. RSS CASCINA CASALE che contestualmente definisca i nuovi limiti del piano di Recupero denominato IL CASALE (PR CASALE RESIDUO);

VISTI

- I) La domanda di approvazione del piano attuativo, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. ____ del _____ e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. _____;
- J) La deliberazione del Consiglio/della Giunta comunale ⁽³⁾ n. ____ in data _____, esecutiva, con la quale veniva adottato il piano attuativo adottando altresì, contestualmente, la variante al Piano Governo del Territorio vigente ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i. ;
- K) L'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del piano attuativo, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;
(ovvero, in presenza di osservazioni)
in seguito ai quali sono pervenute n. ____ osservazioni;
- L) La deliberazione del Consiglio/della Giunta comunale ⁽⁴⁾ n. ____ in data _____, esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il piano attuativo;
(ovvero, in presenza di osservazioni)
con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il piano attuativo approvando altresì, contestualmente, la variante al Piano di Governo del Territorio vigente ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i.;
- M) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 12, 14 e 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. Gli attuatori, ognuno per quanto di competenza:
 - IMMOBILIARE ANGELA srl, IMMOBILIARE GERARDO srl, ENRICO BERGAMELLI e GRUBERG SPA così come sopra rappresentata, per il piano attuativo denominato **RSS CASCINA CASALE**;
 - IMMOBILIARE ANGELA srl, IMMOBILIARE GERARDO srl e GRUBERG SPA s per il piano attuativo denominato **SECONDA VARIANTE A PR CASALE (PR CASALE RESIDUO)**

si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per sé vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

In primo luogo, in riferimento alla Convenzione rep. 45596 del 28.02.2008, a rogito Notaio Stefania Russo

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. L'attuatore è obbligato in solido per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dall'attuatore con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall'attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali assunte in conformità a successivi provvedimenti di pianificazione o di programmazione, nonché all'esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti, ancorché in difformità della presente convenzione e fatti salvi i soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune così finalizzati.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di approvazione definitiva del piano attuativo, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione, che deve avvenire entro 12 mesi dal termine appena indicato.
2. In ogni caso, fermi restando eventuali termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa relativamente al P.R. CASALE RESIDUO (SECONDA VARIANTE A P.R. CASALE), non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 anni (dieci anni) dalla citata data di approvazione del piano attuativo. Entro lo stesso termine i recuperanti devono aver conseguito l'ottenimento degli atti di assenso o presentato le SCIA per tutti gli interventi edilizi previsti dalla variante al piano di recupero, solo a completamento dell'edificabilità già autorizzata con la medesima (approvato come indicato nelle premesse).

ART. 4 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il piano di recupero ha assunto obbligazioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione a seguito di una successiva convenzione Repertorio n. 46343 del 23. 07.2008 a rogito del notaio Russo, obbligo già esaurito come attestato da determina di approvazione collaudo nr. 42 del 13.06.2013.
2. Non sono previste ulteriori opere di urbanizzazione.

ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Non sono previste opere di urbanizzazione.

ART. 6 -- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Non sono previste opere di urbanizzazione primaria.

ART. 7 -- OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Non sono previste opere di urbanizzazione secondaria.

ART. 8 -- OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA

1. Non sono previste opere di urbanizzazione in regime di esclusiva.

ART. 9 -- OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

1. Non sono previste opere di urbanizzazione estranee al regime convenzionale.

ART. 10 -- DIMENSIONAMENTO AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

1. Nessuna variazione all'art.10 della convenzione rep. 45596 del 28.02.2008 a rogito Notaio Russo. L'impegno di monetizzazione è stato già assolto. I dimensionamenti non subiscono variazioni rispetto al Piano di Recupero in essere.

ART. 11 -- MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE

1. L'importo delle monetizzazioni è stato completamente versato all'atto della sottoscrizione della convenzione del 28.02.2008, già citata precedentemente, riconoscendo che l'importo era commisurato congruamente all'utilità conseguita dai recuperanti in virtù della mancata cessione delle aree e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili.
2. Nulla è più dovuto.

ART. 12 -- OBBLIGHI PARTICOLARI

1. L'obbligo di cui all'art. 10 della convenzione del 28.02.2008, così recitato: "*il soggetto attuatore si obbliga all'esecuzione delle opere di risanamento e restauro del comparto n.1 di cui alla variante al piano di recupero sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio tecnico del comune di Cologno al Serio o da tecnici da esso incaricati in modo che verifichino la corrispondenza fra quanto autorizzato e quanto realizzato; in particolare il restauro riguarderà la chiesetta e le opere di mantenimento delle membrature esistenti al piano terra della casa padronale (muri e volte)*" viene eliminato dalla incombenze del piano di recupero, dato che l'immobile interessato non fa più parte dello stesso.
2. L'obbligazione testé descritta viene assunta dal PA RSS CASCINA CASALE di cui al secondo luogo della presente convenzione.
3. Nessun obbligo resta in capo alla SECONDA VARIANTE DEL PR CASALE.
4. Il soggetto attuatore si impegna a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del piano attuativo, come pure ogni altra spesa sostenuta dal comune di Cologno al Serio ed inerente la procedura di approvazione del piano stesso.

ART. 13 -- GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. La garanzia prestata a sostegno degli obblighi assunti e riportati al comma 1 del precedente art. 10, corrispondente in polizza fidejussoria n. 064095335 del 13.02.2008 emessa da ALLIANZ spa, per un importo di euro 150.000,00, con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del comune, viene sostituita da nuova polizza per un importo aggiornato a carico dei soggetti attuatori del PA RSS CASCINA CASALE di cui al secondo luogo della presente convenzione.
2. Nessuna garanzia viene prestata in relazione alla SECONDA VARIANTE DEL PR CASALE, che resta privo di obblighi verso il comune di Cologno al Serio come specificato dall'art. 12 della presente convenzione.
3. La richiesta di parziale sgravio della polizza di cui al comma 1, attualmente in essere, è stata presentata al comune di Cologno al Serio in data 27.03.2019, a seguito della agibilità della Chiesa di cui alla richiesta del 11.12.2008;

ART. 14 -- REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. I recuperanti, in forza della convenzione del 28.02.2008, non operando al presente modifiche all'edificabilità concessa sulla parte residuale del piano di recupero, possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le S.C.I.A. per l'edificazione della SLP residua, corrispondente alla porzione W così come meglio individuata sugli elaborati grafici di progetto.
2. L'efficacia dei permessi di costruire e delle S.C.I.A. è subordinata al pagamento del contributo di costruzione secondo la vigente normativa, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della S.C.I.A.
3. Qualora nelle more di approvazione del presente piano attuativo venissero presentate pratiche edilizie per la realizzazione della SLP residua, con determina dirigenziale l'edificabilità del piano di recupero IL CASALE sarà ritenuta esaurita e di conseguenza aggiornato il testo del comma 1 del presente articolo, sempre per opera del Responsabile d'Area.

ART. 15 -- VARIANTE

1. Ai sensi della vigente normativa, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano di recupero, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano di recupero e ai criteri costruttivi previsti:
 - a) L'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano di recupero, sempre nel rispetto delle distanze legali;
 - b) Lo spostamento dei passi carrali previsti nelle planimetrie del piano di recupero, ferme restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
 - c) La formazione dei percorsi di penetrazione privati interni alle aree di pertinenza dei singoli edifici;
 - d) Tutte le modifiche interne ed esterne che non alterino significativamente i prospetti;
 - e) Il cambio di destinazione d'uso purché conforme alle previsioni del piano e purché compatibile con gli standard prescritti dal PRG e dal PR;
 - f) La costruzione di coperture esterne a protezione di impianti o locali immondizia;
 - g) Per quanto riguarda il comparto 3 (che costituisce oggi la parte residuale del Piano di Recupero), sarà consentito apportare modifiche alla SLP purché nel rispetto della volumetria massima consentita e degli standard.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi del comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, ovvero le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell'articolo 16, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con al procedura richiesta per un nuovo piano di recupero, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'art. 3, salvo che ciò non dipenda dai comportamenti del comune.

ART. 16 -- EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA

1. Qualora su parte degli immobili inclusi nel piano di recupero siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edilizi con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del relativo atto di assenso o di presentazione delle S.C.I.A. sono reperite le aree per attrezzature e servizi pubblici nella misura e a congruaggio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quella precedentemente utilizzata per il dimensionamento del piano di recupero.
2. E' facoltà del comune disporre affinché tale congruaggio venga monetizzato ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), della L.R. 12 del 2005, purché l'importo unitario non sia inferiore alla monetizzazione iniziale di cui all'art. 11 della presente convenzione, rivalutata in base al più alto tra l'indice F.O.I. (famiglie di operai e impiegati) e l'indice I.P.C.A. (indice generale armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione Europea, calcolato per l'Italia) come rilevati dall'ISTAT. In tal caso l'importo del congruaggio della monetizzazione è versato prima del rilascio dell'atto di assenso ovvero prima del trentesimo giorno dalla presentazione della S.C.I.A.

3. Qualora, in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree per attrezzature e servizi pubblici in eccedenza, con conguaglio a favore dei richiedenti, non si procederà ad alcuna restituzione da parte del comune, né in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione che per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso pubblico, nonché in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla collettività rappresentata dal Comune in seguito alla stipula della convenzione;
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti di destinazione d'uso, anche senza opere di modificazione o aggiuntive, compatibili con la normativa urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione o già ultimati, che siano richiesti, rilevati o comunque effettuati nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori assentiti.

ART. 17 -- ASSENZA DI ONERI PER IL COMUNE

1. Il comune è totalmente esente da oneri, se non quello di vigilare sul rispetto degli impegni e obblighi assunti dall'operatore con la presente convenzione.

ART. 18 -- CONTROVERSIE

1. Le questioni che possono sorgere tra il comune e l'operatore inerenti gli impegni e gli obblighi contenuti nella presente convenzione, ovvero nell'interpretazione del presente atto sono decise da un Consiglio arbitrale, composto da tre membri. Un componente del collegio è nominato dall'operatore, uno dal comune ed il terzo, con funzione di Presidente, d'accordo tra le parti. In difetto di accordo tra le parti il terzo componente il collegio è scelto dal presidente del tribunale di Bergamo, il quale nominerà anche il componente che non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell'altra, decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'invito. Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria, immediatamente operativa, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal codice di procedura civile.

ART. 19 -- IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI. IMPEGNI DELL'OPERATORE

1. L'impegno assunto con l'art. 19 della convenzione del 28.02.2008 è stato completamente assolto. L'atto certificante è la Determinazione 89 del 15.03.2008 per l'affidamento, poi conclusa con l'approvazione del collaudo con Determina 107 del 27.03.2009.

ART. 20 -- RINVIO

1. Per quanto non previsto o specificato, si intendono qui riportate tutte le norme di legge che regolano la materia in vigore all'atto della stipulazione della stipulazione della presente convenzione.

In secondo luogo, in riferimento al PA RSS CASCINA CASALE, in esecuzione del piano dei servizi

ART. 21 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. L'attuatore è obbligato in solido per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dall'attuatore con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall'attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali assunte in conformità a successivi provvedimenti di pianificazione o di programmazione, nonché all'esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti, ancorché in difformità della presente convenzione

e fatti salvi i soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune così finalizzati.

ART. 22 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di approvazione definitiva del piano attuativo, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione.
2. In ogni caso, fermi restando eventuali termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa relativamente al PA RSS CASCINA CASALE (in esecuzione del piano dei servizi), non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 anni (dieci anni) dalla data di approvazione del piano attuativo. Entro lo stesso termine gli attuatori devono aver conseguito l'ottenimento degli atti di assenso o presentato le S.C.I.A. per tutti gli interventi edilizi previsti.

ART. 23 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Non sono previste opere di urbanizzazione. I sottoservizi di rete per acquedotto, gas metano, elettrificazione e fognatura sono presenti sulla strada comunale della Bettosca e sulla via del Casale. Qualora si rendessero necessari adeguamenti, gli stessi resteranno a carico per autorizzazioni e spese del soggetto attuatore coinvolto, il quale dovrà comunicarli al Comune e definire le modalità di intervento.

ART. 24 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Non sono previste opere di urbanizzazione.

ART. 25 -- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Non sono previste opere di urbanizzazione primaria.

ART. 26 -- OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Il PGT di riferimento non prevede nel comparto la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

ART. 27 -- OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA

1. Non sono previste opere di urbanizzazione in regime di esclusiva.

ART. 28 -- OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dell'attuatore a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:
 - a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti come da cedere al Comune né da asservire all'uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal planovolumetrico, da chiudere con cancello o con barra mobile prima dell'immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;
 - b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;
 - c) posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
 - f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze private..

ART. 29 -- DIMENSIONAMENTO AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

1. Essendo la destinazione già di per sé un servizio, non sono previste né prescritte aree per attrezzature e servizi pubblici all'interno del PA RSS CASCINA CASALE.

ART. 30 -- MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE

1. Nessuna monetizzazione è prevista non essendoci obblighi di reperimento aree per attrezzature e servizi pubblici.

2. Nulla è più dovuto.

ART. 31 -- OBBLIGHI PARTICOLARI

1. L'obbligo di cui all'art. 10 della convenzione del 28.02.2008, così recitato: "*il soggetto attuatore si obbliga all'esecuzione delle opere di risanamento e restauro del comparto n.1 di cui alla variante al piano di recupero sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio tecnico del comune di Cologno al Serio o da tecnici da esso incaricati in modo che verifichino la corrispondenza fra quanto autorizzato e quanto realizzato; in particolare il restauro riguarderà la chiesetta e le opere di mantenimento delle membrature esistenti al piano terra della casa padronale (muri e volte)*" viene assunto dal PA RSS CASCINA CASALE. Essendo conclusi i lavori di restauro della chiesa, per la quale si è richiesta agibilità in data 11.12.2008, il nuovo obbligo viene qui di seguito indicato: il soggetto attuatore si obbliga all'esecuzione delle opere di risanamento e restauro del comparto n.1 di cui alla variante al piano di recupero sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio tecnico del comune di Cologno al Serio o da tecnici da esso incaricati in modo che verifichino la corrispondenza fra quanto autorizzato e quanto realizzato; in particolare il restauro riguarderà le opere di mantenimento delle membrature esistenti al piano terra della casa padronale (muri e volte). In caso di motivata necessità, resterà attuabile anche la ricostruzione tipologica degli elementi architettonici con l'utilizzo, laddove possibile, dei materiali originari.
2. Il soggetto attuatore si impegna a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del piano attuativo, come pure ogni altra spesa sostenuta dal comune di Cologno al Serio ed inerente la procedura di approvazione del piano stesso.

ART. 32 -- GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. La garanzia prestata a sostegno degli obblighi assunti e riportati al comma 1 del precedente art. 10, corrispondente in polizza fidejussoria n. 064095335 del 13.02.2008 emessa da ALLIANZ spa, per un importo di euro 150.000,00, con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del comune, viene sostituita da nuova polizza per un importo aggiornato a carico dei soggetti attuatori del PA RSS CASCINA CASALE di cui al secondo luogo della presente convenzione.
2. La richiesta di parziale sgravio della polizza di cui al comma 1, attualmente in essere, è stata presentata al comune di Cologno al Serio in data 27.03.2019, a seguito della agibilità della Chiesa di cui alla richiesta del 11.12.2008;
3. A garanzia del nuovo obbligo, viene sottoscritta nuova polizza fidejussoria n. _____ del _____ emessa da _____, per un importo pari a 90.000,00 euro (novantamila euro), pari al 60% del precedente impegno.
4. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico o altro equipollente titolo in relazione alle opere previste; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta degli attuatori, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo accertamento da parte del Comune della regolare esecuzione.
4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta degli attuatori, quando essi abbiano assolto uno o più d'uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui al precedente art. 27 e tale circostanza sia adeguatamente provata mediante l'esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente quietanzati.
5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso gli attuatori sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento. ⁽⁵⁾
6. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di recupero, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei soggetti attuatori, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.
7. La garanzia si estingue per il 100% (cento per cento) ⁽⁶⁾ del suo importo all'approvazione del collaudo favorevole, ancorché tacito, ovvero, essendo gli obblighi riferiti ad un immobile, ad atto di liberatoria del Responsabile dell'ufficio tecnico a seguito di presentazione di agibilità degli stessi.

ART. 33 -- REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione gli attuatori possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le S.C.I.A. per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.
2. L'efficacia dei permessi di costruire o delle S.C.I.A., in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia di inizio attività.
3. L'efficacia dei permessi di costruire e delle S.C.I.A. è subordinata al pagamento del contributo di costruzione secondo la vigente normativa, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della S.C.I.A.

ART. 34 -- VARIANTI

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano di lottizzazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano di lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti:
 - a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
 - b) l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
 - c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
 - d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni;
 - e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, ovvero le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell'articolo 16, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano di lottizzazione, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

ART. 35 -- EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA

1. Qualora su parte dell'area inclusa nel piano attuativo siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edificatori con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del relativo atto di assenso o di presentazione della denuncia di inizio attività sono reperite le aree per attrezzature e servizi pubblici nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quanto precedentemente previsto per il dimensionamento del piano attuativo.
2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12 del 2005, purché l'importo unitario non sia inferiore alla monetizzazione iniziale di cui all'articolo 11 della presente convenzione, rivalutata in base al più alto tra l'indice F.O.I. (famiglie di operai e impiegati) e l'indice I.P.C.A. (indice generale armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione europea, calcolato per l'Italia) come rilevati dall'I.S.T.A.T. In tal caso l'importo del conguaglio della monetizzazione è versato prima del rilascio dell'atto di assenso ovvero prima del trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia di inizio attività.

3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree per attrezzature e servizi pubblici in eccedenza, con conguaglio a favore dei soggetti attuatori, non si procede ad alcuna restituzione da parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione che per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso pubblico, nonché in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla collettività rappresentata dal Comune in seguito alla stipula della convenzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti di destinazione d'uso, anche senza opere di modificazione o aggiuntive, compatibili con la normativa urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione o già ultimati, che siano richiesti, rilevati o comunque effettuati nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori assentiti.

ART. 36 - ATTO DI ASSERVIMENTO O REGOLAMENTO D'USO DEL SERVIZIO DI CARATTERE GENERALE

1. In riferimento al disposto dell'art. 2 del Piano dei Servizi vigente, si allega alla presente convenzione una bozza di convenzione sociale o regolamento d'uso prevista per il servizio di carattere generale. La stessa è redatta e impegna un operatore terzo che si occuperà della gestione della residenza sanitaria in forza di contratto di locazione.

ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFETTI SU PIANI ATTUATIVI IN ESSERE

1. La presente convenzione costituisce l'inizio del piano attuativo RSS CASCINA CASALE (trattato al secondo luogo), al contempo, la seconda variante al PR CASALE (trattato al primo luogo).

ART. 38 -- IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI. IMPEGNI DELL'OPERATORE

1. L'operatore, in relazione al P.A. RSS CASCINA CASALE assume l'impegno di provvedere al rifacimento dell'asfaltatura della via A. Locatelli, fino all'intersezione con la via De Gasperi, così come indicato nella descrizione degli impegni assunti e dalla planimetria con l'indicazione della sede stradale di riferimento, con l'esecuzione di fresatura secondo necessità e tappetino di spess. 3/4 cm in base alle specifiche esigenze dei vari tratti della strada medesima, entro 45 dalla data di stipula della convenzione.
2. Dovrà essere comunicato l'esecutore dei lavori e consegnati al comune i documenti di rito, concordate con l'area di riferimento le date dei lavori, coordinando gli stessi anche con la polizia locale allo scopo di concordare le modifiche alla viabilità necessarie allo svolgimento in completa sicurezza dei lavori stessi.
3. La corretta esecuzione sarà attestata da delibera dirigenziale dell'area gestione del territorio, con la quale si riterrà adempiuto l'impegno da parte dell'operatore e quindi assolto l'obbligo convenzionale.

ART. 38 bis-- IMPLEMENTAZIONE AGGIUNTIVA ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI. IMPEGNI DELL'OPERATORE

4. L'operatore, in forma aggiuntiva, provvederà al rifacimento dell'asfaltatura del marciapiede esistente lungo via Locatelli fino all'intersezione con via De Gasperi, con sostituzione della barriera attualmente presente dal cancello carrale degli impianti sportivi di via Circonvallazione al cancello carrale della scuola primaria (palestra) su via Locatelli, con manufatti forniti dal Comune di Colgono al Serio, già a disposizione, oltre alla formazione di nuovo attraversamento pedonale in corrispondenza della nuova Farmacia su via Locatelli, così come meglio descritto nel computo allegato agli impegni aggiuntivi assunti e nella documentazione allegata, entro 45 giorni dalla data di stipula della convenzione.
1. L'assunzione della spesa dei lavori descritti al comma 1, sarà imputata a Gruberg spa fino alla concorrenza dell'importo di acquisizione del vecchio sedime (tratto attualmente in disuso) della strada comunale della Bettosca e della via dei pascoli delle Galose, così come deliberato dal Consiglio Comunale nr. 29 del 18.06.2019. L'impegno è da intendersi come mezzo di pagamento dell'importo dovuto per l'acquisizione, calcolato sulla superficie risultante dal frazionamento da eseguirsi, in ottemperanza alla citata delibera, applicando il valore venale unitario (al mq.) stabilito dalla medesima delibera.
2. La restante parte, fino alla concorrenza dell'importo del computo, con applicazione dello sconto pari al 6% (escludendo dallo stesso gli oneri per la sicurezza), sarà da intendersi a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti dal progetto per la realizzazione della residenza socio-sanitaria, di cui al presente piano attuativo.

Disposizioni finali

ART. 39 -- RINVIO

1. Per quanto non previsto o specificato, si intendono qui riportate tutte le norme di legge che regolano la materia in vigore all'atto della stipulazione della stipulazione della presente convenzione.

ART. 40 - ASSENZA DI ONERI PER IL COMUNE

1. Il comune è totalmente esente da oneri, se non quello di vigilare sul rispetto degli impegni e obblighi assunti dall'operatore con la presente convenzione.

ART. 41 -- CONTROVERSIE

1. Le questioni che possono sorgere tra il comune e l'operatore inerenti gli impegni e gli obblighi contenuti nella presente convenzione, ovvero nell'interpretazione del presente atto sono decise da un Consiglio arbitrale, composto da tre membri. Un componente del collegio è nominato dall'operatore, uno dal comune ed il terzo, con funzione di Presidente, d'accordo tra le parti. In difetto di accordo tra le parti il terzo componente il collegio è scelto dal presidente del tribunale di Bergamo, il quale nominerà anche il componente che non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell'altra, decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'invito. Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria, immediatamente operativa, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal codice di procedura civile.

ART. 41 -- PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il progetto di piano attuativo che dà origine al PA RSS CASCINA CASALE e alla seconda variante del PR CASALE è così composto:

- ALLEGATO A: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- ALLEGATO B: RELAZIONE PIANO ATTUATIVO;
- ALLEGATO C: NORME TECNICHE ATTUAZIONE;
- ALLEGATO D: SCHEMA DI CONVENZIONE;
- ALLEGATO E: VALUTAZIONE DI IMPATTO PAESISTICO;
- ALLEGATO F: BOZZA CONVENZIONE SOCIALE;
- ALLEGATO G: PRESENTAZIONE DEL GRUPPO ZAFFIRO – REALTA' SUL TERRITORIO ITALIANO;
- ALLEGATO H: SUGGERIMENTI FUTURO PROGETTO ESECUTIVO;
- ALLEGATO I: ATTI DI TITOLARITA';
- ALLEGATO L: POSTI LETTO RSA – STRUTTURE PROV. BERGAMO;
- ALLEGATO M: DESCRIZIONE IMPEGNI ASSUNTI PER ASFALTATURA VIA LOCATELLI FINO A INCROCIO CON VIA DE GASPERI E RELATIVA PLANIMETRIA
- ALLEGATO N: DESCRIZIONE IMPEGNI AGGIUNTIVI: RIFACIMENTO DELL'ASFALTATURA DEL MARCIAPIEDE DI VIA A. LOCATELLI FINO A INCROCIO CON VIA DE GASPERI E OPERE COMPLEMENTARI

Tavole grafiche suddivise in:

- **RILIEVO TOPOGRAFICO**
- **INDIVIDUAZIONE PROPRIETA'**

- SEZIONE 1 - SECONDA VARIANTE AL PR CASALE:

- **TAVOLA 1A:** SECONDA VARIANTE P.R. CASALE (P.R. CASALE RESIDUO) – COROGRAFIA ED ESTRATTI PGT
- **TAVOLA 1B:** SECONDA VARIANTE P.R. CASALE (P.R. CASALE RESIDUO) – ESTRATTO DA P.R. CASALE: PIANTE PIANO TERRA E PRIMO CONTEGGI PLANIVOLUMETRICI – INDICAZIONE EDIFICABILITA RESIDUA

- SEZIONE 2 - PA RSS CASCINA CASALE

- **TAVOLA 2A:** P.A. RSS CASCINA CASALE – COROGRAFIA, ESTRATTI PGT E DATI URBANISTICI

- **TAVOLA 2B:** P.A. RSS CASCINA CASALE – SUGGERIMENTI E SIMULAZIONE DELL'INTERVENTO
- **TAVOLA 2C:** P.A. RSS CASCINA CASALE – STATO DI FATTO CASCINA CASALE - PIANTE E CONTEGGI
- **TAVOLA 2D:** P.A. RSS CASCINA CASALE – STATO DI FATTO CASCINA CASALE - PROSPETTI E SEZIONI (PRIMA PARTE)
- **TAVOLA 2E:** P.A. RSS CASCINA CASALE – STATO DI FATTO CASCINA CASALE - PROSPETTI E SEZIONI (SECONDA PARTE)
- **TAVOLA 2F:** P.A. RSS CASCINA CASALE – STATO DI FATTO CASCINA CASALE - SEZIONI
- **TAVOLA 2G:** P.A. RSS CASCINA CASALE – SCHEMA DI RIFUNZIONALIZZAZIONE FABBRICATO STORICO (INDICAZIONE DI MASSIMA DESTINAZIONE DI PROGETTO)

¹ *sopprimere la parte che non interessa;*

² *completare con la qualifica del rappresentante del Comune (esempio: responsabile del servizio tecnico);*

³ *Cancellare la dicitura che non interessa; mantenere la parola «Consiglio» se la competenza residua a questo organo collegiale, mantenere la parola «Giunta» per piani attuativi conformi al P.G.T.;*

⁴ *Cancellare la dicitura che non interessa; mantenere la parola «Consiglio» se la competenza residua a questo organo collegiale, mantenere la parola «Giunta» per piani attuativi conformi al P.G.T.;*

⁵ *è opportuno che le clausole descritte nel comma 5 siano trascritte preventivamente sulla polizza;*

⁶ *consigliato tra dall'80% al 90%;*